

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1979, n. 23.

Prosecuzione degli interventi per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, previsti dall'art. 7 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 e successive modifiche e integrazioni.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Allo scopo di proseguire gli interventi per lo sviluppo della proprietà coltivatrice previsti dall'art. 7 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, è disposto uno stanziamento di L. 200 milioni per gli esercizi finanziari dal 1979 al 1988.

L'autorizzazione di spesa relativa all'esercizio 1979 è utilizzata per il pagamento di rate del concorso regionale negli interessi relativi a mutui agevolati concessi dagli Istituti di Credito a norma dell'art. 7 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 che non trovino copertura negli stanziamenti recati da tale legge.

Art. 2

Il concorso regionale negli interessi su mutui di cui al precedente articolo sono concessi dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni con le modalità e nelle misure stabilite dall'art. 8 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13, modificato dalla legge regionale 24 aprile 1975, n. 42.

Art. 3

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione degli stanziamenti recati dall'art. 8 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21 relativamente agli esercizi dal 1979 al 1988. L'art. 8 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21, è abrogato.

Art. 4

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 011201095 Fidejussione a garanzia di prestiti di cui all'art. 2 legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21.	L. 200.000.000	
Fondo finale cassa	—	L. 200.000.000
	<hr/>	<hr/>
	L. 200.000.000	L. 200.000.000

In aumento:

Cap. 011201075 Contributi su mutui per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.	L. 200.000.000	L. 200.000.000
----------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 13 aprile 1979

p. IL PRESIDENTE:
Cortese